ANNO V 1852 - N° 344 **L'OPINIONE** Mercoledì 15 dicembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

	Torino	Provincia	Estero
Un Anno	L. 40	L. 44	L. 50
6 Mesi	» 22	» 24	» 27
3 Mesi	» 12	» 13	» 14 50

L'Uffizio è stabilito in via della Madonna degli Angioli N° 13, secondo cortile, piano terreno.

Le lettere, ecc. debbono indirizzarsi franche alla Direzione dell'*Opinione*
Non si darà corso alle lettere non affrancate.
Per gli annunzi, centesimi 25 ogni linea.
Prezzo per ogni copia, centesimi 25.

TORINO, 14 DICEMBRE

DOTTRINA CATTOLICA SUL MATRIMONIO.

L'*Armonia*, nel suo numero del giorno 11, ci va ricantando che » circola per Torino una let- » tera diretta ad un altissimo personaggio da tale » che è competente a definire la dottrina catto- » tolica sul matrimonio. »

Con venia dell'*Armonia* osserveremo, chiunque sia per essere l'autore della millantata lettera, che non lo riputiamo da tanto per definire ciò che la Chiesa non ha mai definito e quel GRAN GENIO della teologica e canonica scienza, cui tanto onore e tanta giustizia rendono gli accattolici stessi, Benedetto XIV, s'astenne dal definire, così grande era la venerazione che professava pell'opinione di quei teologi e moralisti che nel matrimonio dei cattolici distinguono il contratto dal sagramento, e tengono che senza sacramento possa sussistere il contratto di matrimonio: *Scimus profecto esse theologos, qui in ipso fidelium matrimonio contractum a sacramento ita dividunt, ut illum omnino perfectum quandoque consistere credant, quin ad sacramenti excellentiam pertingat. Sed quidquid sit de hac opinione, quam nos quidem nunc in medio relinquimus.* —

Come poteva dunque l'autore della lettera definire dottrina della Chiesa cattolica ciò che è semplicemente opinione de'teologi, e contro cui si può liberamente opinare e tenere la dottrina contraria? Come poteva asserire « è dottrina » della Chiesa cattolica, che il sacramento non è » una qualità accidentale, aggiunta al contratto, » ma è di essenza al matrimonio stesso; cosicchè » la unione coniugale tra cristiani non è legittima, » se non nel matrimonio sacramento, fuori del » quale non vi è che un pretto concubinato?

Come poteva asserire « una legge civile che, » supponendo divisibile pei cattolici il sacra- » mento dal contratto di matrimonio pretenda » di regolarne la validità, contraddice alla dottrina » della Chiesa, invade i diritti inalienabili della » medesima, e praticamente parifica il concubi- » nato al sacramento del matrimonio, sanzionando » legittimo l'uno come l'altro? »

L'epistola dunque che l'*Armonia* vorrebbe smerciare come cattolica, altro non è che uno de'soliti tranelli che tende a' suoi lettori per far loro prendere in uggia le riforme e le leggi richieste dai tempi.

Altrimenti, l'*Armonia* non dovrebbe ignorare la risposta che l'oracolo del Vaticano fece per bocca dello stesso Benedetto XIV ai vescovi cattolici d'Olanda, quando gli sottoposero la quistione del matrimonio civile; sembra fatta appositamente ai vescovi ed ai fedeli del Piemonte: *Sciant itaque catholici vestrae curae concrediti, quum civili magistratui, aut haeretico ministello matrimonii celebrandi causa se sistunt, actum se mere civilem exercere, quo suum erga leges et instituta principum obsequium ostendunt.*

Pio VI, consultato dal vescovo di Luçon e dallo stesso capitolo di Ciamberì intorno alla validità de'matrimonii contratti davanti l'autorità civile, ai 28 di maggio 1793, li dichiarava validi, purchè nella celebrazione davanti al magistrato secolare fossero concorsi almeno due testimoni.

E Pio VII, 1801, prescrive che i parrochi non daranno la benedizione nuziale che a quelli, i quali giustificheranno in buono d'aver già contratto il matrimonio davanti l'ufficiale civile.

E papa Nicolò I fino dal IX secolo, dopo di avere esposto l'ordine delle cerimonie della Chiesa romana nelle nozze dei fedeli, conchiude: se alcuna di queste venga omessa e trascurata, non vogliamo che gli sposi possano essere tacciati di colpa. *Peccatum autem esse, si haec cuncta in nuptiali foedere non interveniant, non dicimus.*

Inoltre, i matrimonii per processo sono riconosciuti validi dalla Chiesa, gli stessi clandestini sono un atto affatto disgiunto dal sacramento, eppure la Chiesa non li disconosce per veri matrimonii.

L'*Armonia* dunque tenta invano in questi supremi momenti di pervertire la pubblica opinione, e di sorprendere la sapienza e la religione del Senato del regno.

IL R. ECONOMATO, SUA ORIGINE E SUE ATTRIBUZIONI. CENNI STORICI. Sabbato incomincierà la discussione intorno alle petizioni per l'incameramento dei beni ecclesiastici. Una simile quistione desiderata da molti, ma, convien dirlo, studiata da pochi per giungere ad una soluzione coscienziosa ed utile nello stesso tempo, ha d'uopo del soccorso di tutte quelle notizie storiche, e di tutti quei dettagli economici-finanziari che invano si sono finora richiesti. Noi pubblichiamo quindi una relazione molto accurata e ripiena di fatti positivi, che ci viene comunicata da un distinto teologo di Torino, la quale potrà certamente giovare a dilucidare sì importante controversia.

CENNI STORICI SUL R. ECONOMATO.

§ I.

Della R. economia dei benefizi vacanti già affidata alla Camera dei conti.

Verso il fine del decimo secolo l'episcopato ed i monasteri cominciarono in Europa a subire una sistematica e profana metamorfosi.

L'imperatore Ottone (anno 962-63) a fine di opporre un politico contrappeso alla crescente ed ormai spaventevole potenza della secolaresca nobiltà, si lasciò pel primo condurre alla determinazione di creare in abbondanza e di intrecciare fra gli ordini civili un'aristocrazia di nuovo conio, composta di vescovi e di abati, che cominciarono allora a sorgere qua e là decorati dei titoli e delle qualità chi di duca, chi di principe, chi di marchese, chi di conte e chi di barone, provvisti ad un tratto di magnifici palazzi, di vaste demaniali tenute, e di altre regalie. Taglie, decime, prestazioni d'opera, diritti sul piantar casa, sui grani, sul foraggio di rastello; diritti di stalla e di pedaggio sui fiumi, su le strade e sui mercati; le tasse in natura, il laudemio, le privative sulla caccia, sulla pesca e sui molini; privilegio di battere moneta, facoltà di imporre censi reali e capitazioni personali negli assegnati territori, vennero più o meno a trasformare variamente e quasi d'un colpo in Germania e poi nell'Italia imperiale gli umili successori degli apostoli in altrettanti feudali e doviziosi signori.

Ebbe però quel principe l'accortezza di stabilire, che di siffatti assegnamenti e prerogative sempre all'imperial corona rimanesse il superiore dominio; e che perciò niuno dei successori nei vescovadi e nelle abazie così altamente provviste potesse andarne al possesso, senza aver riportato volta per volta dalla corte l'opportuno diploma.

E questa cautela veramente trovavasi già praticata riguardo a quei pochi feudi, che per effetto di pie donazioni o di lasciti erano pervenuti a mani del clero nei secoli addietro, cioè dai tempi di Pipino, padre di Carlomagno, in poi, come si osserva in quasi tutti gli storici di quei tempi.

La politica di Ottone, continuata ne' suoi successori, venne poi anche per imitazione adottata dalle altre potenze di Europa, e tra queste dalla casa di Savoia, la quale ai tempi di Amedeo V (an. 1285-1323), si vede per antichi documenti già assueta a ridurre in poter suo le temporalità dei vacanti vescovadi, e di altri minori benefizi, perchè o dalla sovrana sua liberalità emanavano coll'anzi accennata cautela, o per aver poi, nella successiva estensione dei propri dominii ereditati, ovvero acquistati per imperiali o reali diplomi, i relativi diritti di conservata regalia.

Carlo III detto il *buono*, con suo editto del 19 settembre 1522 agli speciali civili delegati che avevano sino allora, ed inerentemente alle antiche consuetudini amministrati in tempo delle rispettive vacanze i beni anzidetti come facienti parte dei beni della corona, sostituì l'autorità ordinaria della Camera ducale, come di magistrato che trovavasi appunto istituito per invigilare alla generale amministrazione e conservazione dei beni demaniali.

Sconvolti indi a poco gli ordini antichi nella Savoia e nel Piemonte per l'occupazione francese; appena fu dato ad Emanuele Filiberto di ristorare il governo della sua casa, richiamò nuovamente la Camera ducale nell'esercizio delle cessate funzioni, e con editto del 16 ottobre 1560, confermando le accennate disposizioni del suo augusto predecessore, altre ne aggiunse per meglio regolare la forma amministrativa dei beni e delle rendite anzidette.

Nel 1577 la Camera ducale venne divisa in due corpi separati, uno per la Savoia, l'altro per gli altri Stati al di qua dei monti.

Con regie patenti del 27 gennaio 1720 la Camera di Savoia venne consolidata nella regia Camera di Torino, in seguito al riordinamento di questa con ampliata giurisdizione ed ingerenza.

Il metodo tenuto dalle due Camere ducali, e poi dall'unica Camera regia, relativamente a quest'oggetto, era il seguente:

Occorrendo vacanze dei relativi benefizi, il magistrato su l'istanza del patrimoniale della Corona (e successivamente del procurator generale) ordinava la riduzione dei beni, e l'esercizio dei diritti temporali a mano regia; e si osserva negli antichi decreti l'espressione che ciò fosse in osservanza e sequela delle prerogative dello Stato riconosciute dai sommi pontefici.

In seguito di quest'atto passava alla Camera l'intiera amministrazione della temporalità beneficiale, lasciandosi, come di dovere, la spiritualità a mani di quell'autorità ecclesiastica a cui, in dipendenza dei sacri canoni, fosse devoluto il disporne.

La difesa dei beni era sempre a carico del procuratore generale, ed in conseguenza spettava esclusivamente alla regia Camera la cognizione delle liti e differenze d'ogni sorta che relativamente si muovessero.

Dietro le disposizioni contenute nel sopracitato editto di Emanuele Filiberto, il magistrato deputava commessarii per l'esazione delle vacanti rendite, e se ne facevano colare i proventi in una cassa detta di deposito, che per quest'effetto si teneva da uno dei tesorieri dello Stato; e ciò eseguivasi sotto la direzione dei regii patrimoniali incaricati di riferire e di promuovere, occorrendo, dalla Camera le opportune provvidenze.

I fondi così ritratti, come di beni appartenenti sempre alla Corona, e applicabili soltanto ai rispettivi beneficiati, loro vita ed uffizio durante, si conservavano compiutamente a disposizione del sovrano beneplacito; ed il principe ne assegnava per lo più qualche parte a favore dei novelli titolari in ragione delle loro circostanze e delle spese a cui dovevano soccombere per ottenere dalla romana dateria la spedizion delle bolle: ma non tralasciava di servirsene del resto liberamente per varie altre opere, riconosciutesi però sempre di fatto nei limiti della pietà e della beneficenza.

Nel 1709 crescendo il numero dei benefizi vacanti, perchè a cagione di gravi controversie con Roma, questa non approvava gli eletti, il re Vittorio Amedeo II con biglietto del 14 marzo ordinò per la più facile e conveniente amministrazione, che la direzione ne fosse ripartita tra i vari ufficiali dello stesso magistrato, e che questi uffiziali avessero a portarsi frequentemente in visita dei fondi beneficiali, alla cui tutela si troverebbero destinati.

Si continuò in questo sistema per qualche tempo, finchè per l'aumento sempre maggiore delle vacanze, non bastando l'attività degli ufficiali camerali, con ordinato del 3 novembre 1713 vi si aggiunse l'opera di qualche intendenza generale nelle provincie.

Si pensò finalmente a creare la carica di economo generale, inferiore però ancora d'assai nelle attribuzioni a quella che esiste attualmente, ed alla quale provvedevasi con ordinati camerali, previa la sovrana approvazione.

Il primo economo generale così nominato nel 1706 fu il procuratore e patrimoniale generale Angiono. Gli succedettero nel 1720 l'avvocato Degregori, che passò poi general di finanze; nel 1723 il patrimoniale fiscale Loya; nel 1729 il mastro uditore Ponte; e nel 1731 il mastro uditore Rivalta, che fu l'ultimo degli economi generali laici.

Non avevano gli anzidetti economi, che la mera esecutiva delle disposizioni emanate dalla regia Camera.

Con reale biglietto del 21 maggio 1733 si creò la superior carica ed uffizio del conservator generale dei beni e rendite dei benefizi vacanti, e dichiarò il sovrano che questi dovesse sempre essere un regio collaterale, al quale fosse affidata l'intiera economica direzione ed azienda colle regole ivi prescritte e dallo stesso magistrato proposte, e con altro preceduto biglietto dell'8 stesso mese da S. M. approvate. Questo conservator generale restava però ancor esso sempre subordinato alla Camera, all'approvazion della quale doveva sottoporre le sue deliberazioni.

L'economo generale, il tesoriere depositario ed il controllore alla così detta Cassa dei vacanti, esercitavano le loro funzioni sotto l'alta ispezione del conservatore generale. Il procuratore generale del re continuava nell'incarico del relativo contenzioso patrocinio.

Il primo conservatore generale dei beni e rendite dei benefizi vacanti fu il collaterale conte Bonando. Gli succedette nel marzo del 1740 il collaterale conte Mellarede, che ne resse la carica sino all'8 di marzo del 1743, epoca in cui venne abolita, come si dirà in appresso.

Supplivano al conservatore generale in via ad esso subordinata nel ducato di Savoia e nella contea di Nizza i rispettivi intendenti generali, ed i tesorieri generali di Ciamberì, di Nizza e di Aosta erano pure in queste provincie delegati a ricevidori dei vacanti.

Tutti i registri ed i conti dovevano entro dati periodi riportare l'approvazione del magistrato ed essere quindi mandati ai camerali archivii per la loro conservazione a perpetua cautela.

Per facilitare la via a chi bramasse di più profondamente addentrarsi nello studio dell'indole legale dei beni di cui si tratta e delle antiche forme con cui venivano amministrati e tutelati, si sottopongono qui le date di varii relativi editti e regie patenti, non che di varii ordinati camerali e antiche sentenze del magistrato, che vi si riferiscono e che possono ancora facilmente consultarsi negli archivii del medesimo, come documenti ricchissimi di lumi storici e di giuridiche considerazioni.

Editti	*Magistrali, Ordinati e Sentenze*
1522, 19 settembre.	1632, 12 maggio.
1560, 16 ottobre.	1668, 11 febbraio.
1577, 5 id.	1709, 22 gennaio.
1579, 17 dicembre.	1713, 13 febbraio, 3 novemb.
1589, 23 settembre.	1716, 25 maggio.
1679, 7 agosto.	1718, 6 dicembre
1720, 7 gennaio.	1720, 9 marzo.
1720, 14 id.	1722, 22 agosto.
Regie Patenti	1723, 13 febbraio, 17 settemb.
1720, 27 gennaio.	1725, 11 luglio.
Editti	1728, 12 marzo, 16 dicembre
1727, 11 novembre.	1729, 15 gennaio.
1728, 19 giugno.	1730, 7 id.
1728, 20 dicembre.	1731, 7 novemb., 3 dicemb.
1729, 17 maggio.	1732, 6 marzo, 2 agosto.
1730, 17 agosto.	1733, 23 marzo, 27 maggio, 6 giugno, 1 settembre.
1730, 26 id.	
1734, 12 dicembre.	1734, 10 luglio, 3 agosto, 7 settembre (arresto).
1735, 20 id.	
1741, 5 gennaio.	1736, 7 settembre (arresto).
1741, 13 febbraio.	1737, 12 febbraio, 7 settemb.
Regie Patenti	1738, 9 giugno, 25 ottobre, 22 dicembre.
1741, 29 maggio.	
Editto	1739, 11 e 17 ottobre, 24 luglio, 24 ottob., 18 dic.
1741, 20 settembre.	
	1740, 18 gennaio, 24 settemb.
	1741, 19 e 21 febb. 11 aprile, 3 giugno.
	1742, 16 e 23 febbr., 10 marzo, 25 maggio, 4 giugno.
	1643, 2 aprile, 22 marzo, 24 maggio, 18 giugno.
	1744, 8 gennaio.

Merita poi specialissima considerazione l'importante relazione storica sull'amministrazione camerale dei benefizi vacanti fatta al magistrato il 6 di maggio 1744 dal prefato conte e collateral Mellarede, in eseguimento di regio biglietto dell'8 di marzo 1743, e coll'annesso finale rendimento di conti approvata e lodata da S. M. con altro biglietto del 1 di maggio 1745.

§ II.

Dei beni già ecclesiastici affidatialla stessa camerale amministrazione.

Dall'accennata serie di documenti e dagli altri più antichi, a cui si riferiscono, risulta ancora che, secondo i principii del diritto comune si ritennero costantemente per riacquistati allo Stato, come superstite, unico, supremo rappresentante di tutte le annullatesi fittizie persone civili i beni e le rendite dei singoli corpi morali, la cui esistenza fosse comunque cessata; e che perciò venne sempre attribuita al regio fisco anche l'eredità delle soppresse confraternite ed altre corporazioni religiose; non essendo mai stata ammessa nella nostra giurisprudenza la successione della Chiesa universale nella persona del papa, o diocesana nelle persone dei vescovi, come priva presso di noi la Chiesa sotto questi aspetti della necessaria personalità civile, che non le venne mai accordata, anche per non trasferire nella romana curia, o in verun altro estero chierico (molte frazioni del nostro Stato erano anticamente sotto la spiritual giurisdizione di vescovi stranieri) alcun diritto di disporre altrimenti che in via di semplice direzione e durante la vita civile dei singoli corpi o enti morali anzidetti, ma non mai in via di vero, e molto meno di superiore dominio (come altrimenti avverrebbe) di tanta quantità

d' immobili, che sono parte troppo cospicua della territoriale ricchezza: nè di distrarne, come potrebbe succedere, e come si è tentato più volte, fuori dello Stato i vistosi capitali chiamati a rappresentarlo, i quali costituiscono egualmente una vena importantissima della pubblica prosperità del paese, che è dovere di ogni provvido governo di tutelare.

Quindi di questi beni e di queste rendite, dedotti i pesi inerenti, che sempre furono, come ragione e giustizia chiedevano, esattamente soddisfatti, se ne accollava l' amministrazione all' azienda del regio economato, per esservi secondo le varie occorrenze impiegati in opere di pietà e di beneficenza, sì e come prescrivessero le sovrane determinazioni.

E resta così anche evidente che se il governo, facendo uso del suo provvido, supremo ed inalienabil dominio su tutte le proprietà dello Stato, regolò sempre la propria legislazione in maniera, che i civili effetti delle alienazioni dei privati, tanto contrattuali che testamentarie in favore di qualsiasi corporazione o altro ente morale, estendere non si potessero oltre i limiti della più o men duratura vita civile delle singole corporazioni o enti anzidetti; la sola regola del ben pubblico, e non la privata cupidigia dei nostri principi muoveva all' interna e severa conservazione di questa importantissima parte del nostro pubblico diritto, che chiama lo Stato alla civile successione dei singoli enti morali soppressi, del pari che a quella dei singoli cittadini, i quali morendo non lascino altri eredi assistiti dalla virtù delle leggi.

E la S. Sede rispettò questa nostra giurisprudenza ogni qual volta sul nostro interno diritto pubblico venne rispettosamente illuminata dalla voce della scienza, nè furono le nostre trattative abbandonate soltanto all' inerudita pietà di semplici ministri di Corte. Così la S. Congregazione instituita in Roma con breve del 31 agosto 1773 per provvedere all' eseguimento di tutte le disposizioni contenute nel precedente breve del 21 luglio, soppressivo della Compagnia di Gesù, non esitò di rivocare l'enciclica già indirizzata ai nostri vescovi per il possesso, che loro commetteva di prendere in nome della S. Sede, di tutti i beni e redditi già spettanti alla suddetta compagnia; e ciò in seguito dei sapienti riflessi dettati dal Senato di Torino nella relazione indirizzata a S. M. il 23 settembre di quello stesso anno, e che d'ordine del re le vennero trasmessi. Epperò anche in questa insigne circostanza il governo per mezzo della sua economale azienda con semplici ordini del principe liberamente e pacificamente succedeva.

Dai sovraesposti fatti ne consegue:

1° Che la Savoia ed il Piemonte non conobbero mai verun economato propriamente e rigorosamente ecclesiastico. La qual cosa è tanto vera, che si lasciò sempre finora dal governo del re libera facoltà ai vescovi di deputare rispettivi economi anche temporali ed alle curie loro subordinati per tutti quei benefizi di libera o anche di regia collazione, le di cui prebende non portino l' antica impronta di dotazione feudale o altrimenti fatta con beni ritenuti sempre inalienati ed inalienabili della Corona, ma soltanto colle private proprietà del principe o dei cittadini.

2° Che per la Savoia ed il Piemonte esistette fino dai più antichi tempi della regnante dinastia una *civile azienda* amministratrice ed incassatrice, indipendentemente dall'autorità ecclesiastica, delle rendite dei vacanti vescovadi ed abazie, e di alcuni altri beneficii, le cui dotazioni fossero sempre state radicalmente ritenute per alta ed inalienabile proprietà dello Stato.

3° Che quest' azienda venne col tempo ad acquistare un asse considerevole, fruttatole dai redditi delle sovraccennate vacanze, che non si rilasciavano ai novelli titolari, se non in parte proporzionata a plausibili motivi, e dietro regia special concessione.

4° Che quest'asse andò poi anche notabilmente accrescendo per la successione a cui, nei passati secoli, quest'azienda venne sempre chiamata, dei benefizi già di libera collazione, confraternite, e ordini regolari soppressi, i quali beni, dedotti gli annessi oneri, si consideravano rientrati nell'assoluto dominio dello Stato.

5° Che però i redditi di quest'asse furono sempre esclusivamente impiegati in opere di pietà e di beneficenza. Sì che dalla così detta Camera dei vacanti, chiamata poscia regio Economato, scaturirono quei copiosi fondi, che valsero coll'andar del tempo alla ristorazione ed all'insigne abbellimento di parecchi santuarii e cattedrali, segnatamente quelli di Mondovì, all'erezione di molte nuove Chiese, alla conservazione di quasi tutte, alla creazione di novelli vescovadi, alla dotazione di nuove parrocchie, alla migliorata condizione dei seminarii, allo stanziamento di pensioni innumerevoli in titoli di patrimonio ecclesiastico, di sussidio a vecchi, poveri e benemeriti sacerdoti, a poveri cattolizzati, e più anticamente anche a povere vedove e a poveri pupilli.

Per tal modo la religione e l'umanità ne godevano al tempo stesso, ed il chiericato rimase sempre provvisto, senza che la generale azienda delle finanze abbia mai avuto negli andati secoli a soffrir verun aggravio per tali o somiglianti titali, come al presente.

§ III.

Dell' Economato regio-apostolico.

Staccatesi nel 1707 dal ducato di Milano le provincie di Alessandria, Lomellina, Valenza e Vallesesia; ed in virtù del trattato detto della lega unitesi alla corona di Torino, s'introdusse nei nostri stati un novello Economato *regio-apostolico* per le anzidette provincie, alle quali venne più tardi a congiungersi il vigevanasco, l'Oltrepò-pavese, Bobbio, Anghiera, e le valli di qua dal mezzo del Lago maggiore. E si stabilì questo Economato ad esempio di quanto quivi già praticavasi sotto i re di Spagna, come duchi di Milano.

Così a lato dell'Economato, di cui si è finora discorso relativamente alla Savoia ed al Piemonte, e che trovavasi affidato alla R. Camera dei conti, si vidde sul principio dello scorso secolo a sorgere in Torino un altro Economato regio-apostolico per le provincie di nuovo acquisto.

Questo secondo Economato di eredità spagnuola doveva sempre essere affidato ad un ecclesiastico, ed alla nomina di questo ecclesiastico, per la doppia qualità che vestiva, proceder dovevano di concerto la corte laica e la chiericale.

Le incrudite controversie, che allora vertevano tra Roma e Torino, non permisero di tosto combinarsi; sicchè Vittorio Amedeo II. cominciò a fare da sè, e con patenti del 3 di giugno 1707 nominò a regio economo generale per le provincie anzi indicate l'abate Francesco Maria Ferrero di Lavriano, al quale fu ingiunto di accingersi immediatamente al suo ufficio, perchè prevaleva l'urgenza. Roma aspettò ancora cinque anni, e poi benedicendo quanto si era fatto, Clemente XI, con breve del 12 dicembre 1712, addivenne alla sua apostolica nomina in capo della stessa persona.

Dal regio Economato che esercitava la Camera differiva l'Economato regio-apostolico anche in ciò, che nelle provincie a cui questo trovavasi circoscritto estendeva, come estende tuttora la sua mano sulle temporalità vacanti di tutti quanti i benefizi di qualunque specie, esclusi quelli solamente di patronato dei privati, e su le stesse temporalità esercita per mezzo di speciali sovrintendenti qua e là distribuiti una permanente autorità e sorveglianza anche pendente la vita dei singoli titolari sempre responsabili nelle proprie persone e in quelle dei rispettivi eredi, della rappresentazione e conservazione di tutti quanti gli oggetti sì immobili che mobili, secondo le testimoniali di stato che si fanno all'epoca di caduno possesso, ed in osservanza di certe regole e cautele sapientissimamente ordinate.

Le rendite poi percepite dall' economato regio apostolico pendenti le rispettive beneficiali vacanze nelle provincie lombarde si rilasciavano, come tuttor si rilasciano con regolare presentazione di conto ai novelli titolari, e sul prodotto liquido delle medesime, pagati gli oneri, non si deduce che il 6 per o|o in favor dell'ufficio, tenuissimo compenso alle spese generali ed all'utilità di così provvido stabilimento.

Un'altra prerogativa dell' economato regio-apostolico in dipendenza delle antiche spagnuole consuetudini vigenti nel ducato di Milane era pur quella che non solo le bolle e lettere di provvista di benefizi, ma ogni altra bolla, breve, rescritto, decreto, od altro atto procedente dalla Corte di Roma, o altrimenti da fuori Stato in materia beneficiale, matrimoniale, o di giurisdizione tanto contenziosa che volontaria, prima di pubblicarsi ed eseguirsi nelle anzidette provincie, dovesse presentarsi a questo uffizio per l'*exequatur*, eccettuati soltanto i brevi d' indulgenza, ed i rescritti di penitenzieria.

Finalmente le stesse provvisioni beneficiarie, concesse dai rispettivi nostri vescovi nelle anzidette provincie, non avevano il loro effetto, finchè i provvisti, ricorrendo, avessero ottenuto il *placito* del regio apostolico economo, il quale placito si negava sempre alle persone non suddite di S. M., a meno che avessero riportata la grazia della loro abilitazione, e rispetto ai sudditi stessi, se potessero non essere grati al principe, od avesse a temersene qualche perturbazione o altro pregiudizio.

Il che manteneva anche nella debita soggezione l'arbitrio degli ordinarii. E tutto ciò ancora al presente si osserva, relativamente a quelle provincie; ad eccezione di quanto concerne il bisogno del regio *exequatur*, essendo piaciuto al re Carlo Alberto di prescrivere che si lasciasse in avvenire libero corso a tutte le provvisioni di Roma, le quali, a termini dei concordati vigenti per le altre parti dello Stato, andassero esenti dall'abbligo di presentazione ai rispettivi senati. (Veggansi le istruzioni dell' Economato generale ai regii subeconomi date l' 8 di giugno 1838, stampate in Torino coi tipi di Chirio e Mina.)

Così durarono le due distinte aziende sino a che Carlo Emanuele III, condiscendendo ai desiderii espressi dalla Santa Sede, ed in eseguimento di concerti sopra la materia beneficiale, presi in Roma nella stanza del cardinale segretario di Stato il 5 gennaio 1741, e raccolti in un foglio sottoscritto dal prefato segretario, dal cardinale Albani e dal conte di Rivera, ministro di S. M. (art. 1), volendo deputar persona ecclesiastica anche all'economato dei frutti dei vescovadi ed abazie comprese sotto l' indulto di Nicolao V, con regie patenti dell'8 marzo 1743 trasferì per intiero e consolidò nell'ufficio del regio apostolico economo per le provincie lombarde l'altra amministrazione fino a questo tempo affidata alla regia Camera, prescrivendo però di ritenere per ogni occorrenza le due categorie sempre distinte secondo l'antica loro qualità e natura.

Sorse allora l'economato *generale*, composto delle due antiche aziende, ed al quale di apostolico rimase l'eredità del predicato, acquistato dalla minore delle distinte categorie che compongono la sua amministrazione. *(Continua)*

STATI ESTERI

FRANCIA

Si legge in una corrispondenza di Parigi pubblicata nei fogli tedeschi:

» Non si ha idea con quanta assiduità gli oltremontani (clericali) inglesi lavorino per indurre Luigi Napoleone ad impadronirsi dell' Irlanda. Vi è a Parigi un apposito comitato di irlandesi, che continuano a presentare memoriali al principe presidente, per persuaderlo che non aveva che da muoversi per prendere possesso dell'Irlanda. In quelle memorie si cerca di confutare l'asserzione che l'Irlanda sia un paese non governabile e che diventerebbe una seconda Algeria, e si dimostrano le simpatie che vi sono in Irlanda per Luigi Napoleone. Il comitato irlandese manda una quantità di fogli volanti in Irlanda per accrescere queste simpatie. È noto che la stampa clericale predica in Irlanda apertamente in favore di Luigi Napoleone. »

— Il *Moniteur* pubblica oggi il seguente articolo, che, per la sua importanza, crediamo dover riprodurre per disteso:

» Immediatamente dopo la proclamazione dell' impero, il governo, com' era dover suo, presentò al Senato un progetto di senatus-consulto determinante le modificazioni, che è necessario introdurre nella Costituzione del 14 gennaio 1852, per metterla in armonia colla nuova organizzazione del potere. Questo progetto non tocca punto le basi della Costituzione, le quali non possono essere modificate che dalla volontà nazionale.

» Contemporaneamente, sottopose il governo al Senato il progetto d' un senatus-consulto, pel ristabilimento della lista civile e la ricostituzione del demanio della corona. Non vi si indicò nessuna somma, lasciando intieramente la cosa all' alta saviezza del Senato.

» La lista civile non è che una piccola parte della rendita pubblica, commessa al capo dello Stato, il quale se ne serve per sollevare la sventura, stimolare l' industria, compensare ed incoraggiare le arti. Il governo non poteva in questo proposito, che indicare le condizioni imposte dal ristabilimento dell' impero. Pur richiamando, accrescendole anzi, le guarentigie dei diritti dello Stato sui beni messi a disposizione del sovrano, il progetto di senatus-consulto rimette anche in vigore i principii che, per secoli, furono la base della monarchia francese e vennero sanciti dalla legge del 1791, dal senatus-consulto del 28 fiorile, anno XII, come pure dalle leggi posteriori del 1814 e del 1824.

» Questi principii sono conformi alla necessità del governo monarchico anche il più popolare. Se all' imperatore non può venire in pensiero di ristabilire la monarchia coi vieti elementi, che farebbero ora contro i costumi della nazione; se egli non dimentica che fu portato al trono dal popolo, per governar nell' interesse del popolo; il buon senso, d' altra parte, e la lealtà lo distolgono dall' impossibile assunto di regger l' impero in condizioni tali che non rispondessero alle tradizioni ed alla dignità della Francia.

» La dotazione tanto mobiliare, quanto immobiliare, verrà dunque ricostituita. Essa comprenderà ciò che comprendeva sotto l' antica lista civile della monarchia e dell'impero: cioè i beni della corona, i palazzi, i castelli, i quali, più che luoghi di residenza del sovrano, si ponno considerare come monumenti storici, abbelliti dalle arti, e consacrati all'onesta ricreazione come alla istruzione del popolo; que' musei, quelle biblioteche, in cui la Francia raccoglie da secoli inapprezzabili tesori, oggetto dell' ammirazione e dell' invidia degli stranieri; quelle manifatture di Sèvres, Gobelins e Beauvais, che sono modelli dell' industria nazionale.

» La conservazione di questi palazzi, di questi tesori, l' amministrazione e la sorveglianza di tutti questi stabilimenti saranno occasione di spese considerevoli per la lista civile. Esse vanno ora a circa 7 milioni e mezzo, di cui si troverà sgravato il bilancio.

» Il prodotto dei beni della corona non le solleva che in poca parte, giacchè, deduzion fatta delle spese, quel prodotto monta appena a 3 milioni.

» L'imperatore sa tutto questo; ma egli sa pur che le vere tradizioni della monarchia impongono questo carico alla dignità imperiale. La ricchezza della corona è in gran parte ricchezza delle arti, di cui s'appartiene al loro natural protettore, al capo dello Stato, il subire i pesi, come il raccogliere i nobili sentimenti che le accompagnano.

» È inutile l'avvertire che i beni acquistati dall'imperatore, Villeneuve-Létang, Lamothe-Beuvron, la Guillière, sono, conformemente all'antico diritto monarchico, riuniti al demanio della corona.

» Il progetto del senatus-consulto porta ancora che sarà fissato un dovario per l' imperatrice, quando avrà luogo il matrimonio dell'imperatore; e che una dotazione annua di 1.500,000 fr. sarà costituita in favore dei principi della famiglia imperiale e ripartita fra essi conformemente alle decisioni di sua maestà.

» Giusta il senatus-consulto del 7 novembre, la famiglia imperiale si compone unicamente dei principi che saranno dalla volontà dell'imperatore collocati nella linea ereditaria. Il senatus-consulto nulla statuisce riguardo agli altri membri della famiglia Bonaparte.

» Come l' imperatore, così anche la famiglia imperiale, non è più padrona di sè. Essa appartiene alla Francia. È dunque necessario che la costituzione ne regoli la posizione, i titoli, i doveri, che, del resto, si riassumono tutti in quello di consacrarsi senza riserva ai grandi interessi del paese. »

AUSTRIA

Vienna, 9 *dicembre*. Si assicura che il gabinetto di Vienna non voglia più farsi rappresentare presso le autorità federali di Berna, e che per l'avvenire nella Svizzera non esisterà che una sola cancelleria austriaca per trattare gli affari più importanti. Si sa che la Prussia da un pezzo richiamò il suo ambasciatore, e che la Russia, già dalla guerra del Sonderbund, non ha più nella Svizzera alcun incaricato d' affari.

(Corr. Ital.)

PRUSSIA

Berlino, 8 *dicembre*. La *Nuova Gazzetta prussiana* assicura che l'Austria ha nominato il barone Prokesch, ora inviato a Berlino, a suo ambasciatore alla corte di Roma. Il sig. Prokesch partirà quanto prima da Berlino, ma la sua famiglia vi rimarrà per tutto l' inverno.

Breslavia, 4 *dicembre*. Il padre Giuseppe Alessandro Wegwara, già predicatore dell'ordine dei cappuccini, e da ultimo catechista nella scuola reale a Chrudim in Boemia, dopo diversi conflitti avuti coll' ordine, cui appartiene, è passato alla chiesa evangelica e si trattiene ora a Breslavia.

SPAGNA

Madrid, 6 *dicembre*. La discussione, che ebbe luogo nella riunione dei deputati progressisti in casa del sig. Mendizabal, fu assai animata. Fu deciso che si prenderebbero concerti coll'opposizione moderata per combattere, nella prossima campagna elettorale, la politica del ministero.

Il comitato dell'opposizione moderata si è pur radunato nei saloni del marchese Vidal; e vi fu risolto che si sarebbe tenuta la sera del 6 un'altra importante e numerosa adunanza nei saloni del marchese Bermudez di Castro. Vi interverrà la maggior parte dei senatori e molti deputati dell'opposizione moderata.

» In questa riunione sarà nominato un comitato composto di senatori, di deputati, e incaricato della disposizione da darsi per la città elettorale. Questo comitato deve concertarsi col comitato progressista, composto degli uomini più notevoli di questo partito. Questa fusione, avvenuta in condizioni d'una piena franchezza da una parte e dall'altra, sarà certamente pel ministero un'opposizione formidabile nelle elezioni generali.

» Subito dopo ricevuto il dispaccio telegrafico, che annunzia che Luigi Napoleone fu proclamato imperatore dei francesi, il consiglio dei ministri si è raccolto ed ha deciso, d'accordo colla regina Isabella II, che la Spagna riconoscerebbe immediatamente il principe presidente come imperatore dei francesi. Un corriere straordinario deve essere oggi stesso inviato al marchese di Valdegamas con nuove credenziali per accreditarlo ministro di Spagna presso S. M. I.

(Corrisp. part.)

— Tra gli articoli importanti del progetto di una nuova costituzione per la Spagna, rileviamo ancora i seguenti:

Nel progetto di legge per le elezioni dei deputati:

Art. 17. L'esame e l'approvazione degli atti elettorali e delle qualifiche dei deputati eletti si farà dal tribunale supremo di giustizia;

Art. 18. A questo fine il governo, per mezzo del ministero degli interni, rimetterà al presidente del tribunale una copia legalizzata dell'atto;

Art. 19. Il tribunale si limiterà ad esaminare la legalità dell'elezione, attenendosi unicamente a ciò che risulta dall'atto stesso, e allo stretto tenore della legge;

Art. 20. Se il tribunale per giustificare qualche fatto protestato o denunziato nell'atto avesse bisogno di qualche documento lo domanderà al governo, che dal suo canto lo richiamerà da chi sarà del caso;

Art. 21. In alcun caso, nè per alcun motivo si ammetterà la giustificazione per informazione di testimonii;

Art. 69. Quando un atto di un distretto elettorale fosse annullato per tre volte consecutive a motivo che nell'atto stesso dell'elezione si è verificato qualche tumulto, o perchè si sono ripetuti fatti passibili, il tribunale supremo lo porterà a cognizione del governo, che potrà proporre un progetto di legge, privando lo stesso distretto del diritto elettorale per un tempo determinato.

Nel progetto di legge sul regime dei corpi colegislatori:

Art. 2. Il presidente e i vice presidenti saranno nominati dal re, al principio di ogni legislatura, fra gl'individui componenti il rispettivo corpo.

I segretari saranno eletti rispettivamente dal senato e dal congresso;

Art. 17. I senatori e deputati hanno il diritto di fare le proposizioni che credono convenienti sempreché siano firmate da non meno di 7, e non più di 12 individui del rispettivo corpo;

Art. 22. Ogni senatore o deputato potrà dirigere ai ministri sia per iscritto come a voce, quando si trovi presente il rispettivo ministero, interpellanze sopra qualunque affare d'interesse pubblico.

Se il ministro non trova inconvenienti potrà rispondere sul momento, o indicare un giorno per la risposta. L'interpellante potrà allora spiegare il suo oggetto, e dopo la risposta del ministro si passerà ad un altro affare;

Art. 23. Se il ministro rispondesse che la discussione dell'affare non è conveniente per l'interesse pubblico, l'interpellanza non avrà effetto, nè si potrà trattare del relativo argomento sotto qualunque altra forma;

Art. 33. Le sedute si tengono a porte chiuse. Il processo verbale che sarà redatto dai segretari nella forma consueta, tosto che sarà approvato dal corpo rispettivo, sarà inserito nella gazzetta del governo, senza che possa pubblicarsi alcun'altra cosa relativa alla seduta;

Art. 34. Le sedute saranno pubbliche nei seguenti casi:

1. Quando assiste il re;

2. Quando assiste il reggente o la reggenza del regno, o il tutore del re minorenne.

3. Quando si verifica l'atto dell'apertura delle Cortes.

Lo saranno pure nel Senato, quando questo corpo esercita funzioni giudiziarie.

Art. 36. Il messaggio col quale si risponde al discorso della corona si discuterà nel modo seguente:

Nella prima seduta che tiene il corpo colegislatore, dopo verificata l'elezione dei segretari, il presidente presenterà il progetto di risposta.

Se qualche senatore o deputato volesse emendare questo progetto, lo farà all'istante sostituendo il suo emendamento.

Si ammetterà un solo emendamento e un discorso pro e contra, salvo il diritto dei ministri.

Terminata la discussione dell'emendamento, si discuterà e voterà il progetto; la discussione e la votazione verserà sopra la totalità del progetto.

La discussione non potrà prolungarsi al di là di tre sedute.

Art. 40. Ogni progetto si leggerà tre volte: nella prima lettura la discussione cadrà sul pensiero, sullo spirito e sull'opportunità del progetto.

Nella seconda sugli articoli.

Nella terza non vi sarà discussione, non si farà che votare la totalità o l'insieme.

Art. 41. La discussione sulla prima lettura non potrà chiudersi prima che abbiano parlato tre in favore e tre contro il progetto fra quelli che hanno domandata la parola.

Nella seconda, ossia intorno agli articoli, basta che parli un solo di ognuno delle due opinioni affinchè si possa chiudere la discussione se il corpo lo crede conveniente.

Art. 44. L'addizione o l'emendamento dovrà essere previamente comunicato ai ministri o ai commissari in loro mancanza. Se il governo non lo ammette, non se ne darà lettura.

Art. 62. La votazione potrà essere: 1° Ordinaria, 2° Nominale. In nessun caso si voterà segretamente, ad eccezione dell'elezione dei segretari.

Art. 67. Ogni petizione dovrà essere presentata al presidente da un individuo del rispettivo corpo colegislatore.

Art. 68. La discussione procederà come nei casi ordinari; si potrà però adottare unicamente una di queste due risoluzioni. 1. Che si tenga presente per il tempo opportuno. 2. Che passi al governo.

In nessun caso potrà raccomandarsi al governo una petizione.

Nel progetto di legge sulle relazioni dei due corpi colegislatori:

Art. 70. Mentre è pendente in uno dei corpi colegislatori qualche progetto di legge non si potrà fare nell'altro alcuna proposta sul medesimo oggetto.

I corpi colegislatori si comunicheranno reciprocamente e opportunamente l'ordine del giorno di ogni seduta.

Art. 9. Quando un progetto di legge approvato da un corpo fosse modificato dall'altro, si nominerà una commissione composta di cinque individui per caduno. Ciò che la maggioranza di questa commissione mista determinerà sarà posto in discussione senza che possa alterarsi da entrambi i corpi e se sarà approvato da tutti e due si considererà approvato il progetto di legge.

INTERNO

ATTI UFFICIALI

S. M. con decreti del 5 corrente mese, ha dispensato da ulteriore servizio, per soppressione d'impiego, il canonico D. Giuseppe Carlo Ferrari, professore d'etica nell'università di Genova, ammettendolo a far valere i suoi titoli al conseguimento della pensione di riposo; ed ha collocato in aspettativa, egualmente per soppressione d'impiego, li sacerdoti Paolo Rebuffo, professore di eloquenza italiana; Filippo Poggi, professore di eloquenza latina; Angelo Costa, professore di aritmetica e di geometria nella stessa università di Genova, e l'avvocato e teologo Francesco Michele Lisaj, professore degli elementi di filosofia in quella di Sassari.

— Per decreti reali e ministeriali, in data del 9 di questo mese, ebbe luogo il seguente movimento nel personale dell'inferiore carriera dell'amministrazione provinciale:

Burnet Giovanni Francesco, sotto-segretario all'intendenza di Thonon, promosso a segretario d'intendenza generale e destinato a Ciamberì;

Olmi Giovanni, sotto-segretario all'intendenza di Domodossola, promosso a segretario d'intendenza generale e destinato ad Ivrea;

Galeazzo Leandro Giovanni Battista, volontario all'intendenza di Aosta, nominato a scrivano, con destinazione a quella di Thonon.

Siccome ne fu già pubblicato l'avviso in un numero precedente di questo foglio, gli azionisti della Società anonima per la fondazione di un istituto di commercio in Torino sono convocati in assemblea generale per il giorno 19 del corrente mese, alle ore 2 pomeridiane, in casa del sig. conte Camillo di Cavour, via dell'Arcivescovado, n. 13.

Questa riunione avrà per iscopo la costituzione definitiva della Società, l'approvazione dei suoi statuti non che quegli altri provvedimenti che potranno più facilmente e più prontamente condurre a recare in atto di disegnato istituto.

I signori azionisti riceveranno a domicilio l'invito di intervenire alla radunanza. Coloro poi i quali non sottoscrivessero in tempo per poter essere particolarmente convocati, si compiaceranno di ritenere siccome un invito l'annunzio presente.

Intanto si ripete che, chi desiderasse di fare acquisto di alcuna delle azioni che rimangono tuttavia disponibili, potrà rivolgersi ad alcuna delle seguenti case commerciali: Andreis e Barberis, Fratelli Ceriana, Fratelli Bolmida e comp. Fratelli Mancardi, Giuseppe Malan e Comp., Andrea Stallo, Fratelli Stella, Fratelli Fourrat e Luigi Zanotti, agente di cambio.

— Martedì sera il duca Litta aperse nuovamente le sue sale ad uno splendido concerto musicale. Il sig. Bottesini, di Crema, allievo del conservatorio di musica di Milano, eseguì sul contrabasso alcune variazioni, con tale un brio e tale maestria da far dimenticare qualunque altro competitore.

— La sera del 13 corrente l'accademia filarmonica riapriva le sue splendide sale per la distribuzione dei premi e con una veglia musicale, a cui intervenne gran folla d'invitati.

Il concerto riuscì mirabilmente, tanto nei pezzi strumentali, quanto vocali.

Dopo una sinfonia di Auber nell'*Enfant Prodigue*, l'accademico avvocato Riccardo Sineo leggeva un discorso di encomio ed incoraggiamento ai soci, agli allievi, agli astanti: quindi si distribuivano i premi seguenti agli allievi:

Classe quarta, 2° *anno di vocalizzo*.

Premio d'incoraggiamento: Daniele Bartolomeo da Mondovì.

Classe quinta, 1° *anno di bel canto*.

Menzione onorevole: Carrera Lucia da Torino - Majotti Maria, id. Bernardi Margherita, id.

Classe terza, 1° *anno di vocalizzo*.

Premio d'incoraggiamento: Stramesi Luigia da Sale.

Menzione onorevole: Lendj Clotilde, da Torino - Molinari Fanny da Graetz (Stiria).

Classe seconda, 2° *anno di solfeggio*.

Menzione onorevole: Ricotti Anaide da Nizza marittima.

Quasi tutte queste allieve diedero saggio di sè in alcuni pezzi, che vennero cantati dopo la distribuzione dei premii.

Inoltre si prestarono il sig. Rovè, virtuoso di canto dell'accademia, ed il sig. Pezze, il quale riscosse gli applausi universali nell'esecuzione di un *souvenir* della *Sonnambula* per violoncello.

NOTIZIE DEL MATTINO

(*Corrispondenza partic. dell'*Opinione.)

GIUDIZIO DI LESA MAESTÀ

CONTRO

F. D. GUERRAZZI.

Udienza del 12 novembre.

Continua l'audizione dei testimoni dell'accusa.

Falcini Giuseppe, di Firenze, falegname, per commissione del Nardi addobbò il salone dei cinquecento per una riunione del circolo che ebbe luogo nella sera dell'8 febbraio.

Il testimone restò presente all'adunanza fino verso le ore 10; vide al banco del seggio diversi, ed uno tra questi, che gli fu detto essere il Niccolini, parlò della partenza del granduca e della prosperità del popolo sotto il governo che si era prescelto. Vide anche un tale, e gli fu detto essere l'avvocato Dami.

Alzasi l'avvocato Dami e fa alcune osservazioni; il presidente dimanda al testimone se era quello stesso che parlò al circolo, ed il testimone risponde: *mi pare*.

Arata Zaccaria, di Firenze, lampista, ebbe dal signor Nardi commissione d'illuminare il salone del Palazzo Vecchio nella sera che successe al giorno in cui fu proclamato il governo provvisorio. Eseguita la commissione, vide molta gente venire nel salone, e s'accorse allora che il circolo vi teneva adunanza. Sentì urlare piuttosto che arringare, ed alcuni mandare delle grida di *viva la repubblica*.

Ad interrogazione direttagli dall'accusato Montazio, il testimone risponde che in quella sera vide sedute presso il seggio alcune signore, ma non potè conoscere se erano d'un rango distinto.

Bacchi Antonio, di Firenze, colonnello in ritiro, depone che nel febbraio 1848, mentre era governatore di Portoferraio, essendo in letto malato, gli fu da un aiutante annunziato che alla porta del ponticello eravi un drappello che domandava di rimettergli un plico.

Il testimone dapprima ricusò di ammettergli, ma siccome questi insisterono, ed erano già due giorni che esso mancava di dispacci, si risolvè di fare entrare tre dei latori dei dispacci. Uno degli ammessi, certo Baganti, gli consegnò un plico, nel quale il Pigli gli ordinava di ricevere in Portoferraio quattrocento militi e consegnare loro i forti, perchè potessero cacciare il granduca che era partito da Siena. Il testimone rispose al Baganti di non volersi uniformare a quel dispaccio, e scrisse al Petracchi, che era comandante di quei militi, di non andare a Portoferraio, permettendogli di distendersi nella marina di Marciana, di Rio e di Longone.

Il Petracchi avuta dal Baganti la lettera del sig. governatore dell'isola, mandò le sue genti a Rio ed egli si recò a Portoferraio, ove con le solite precauzioni ammesso alla presenza del governatore, questi gli ripetè le determinazioni già scrittegli, ed il Petracchi, senza fare opposizione, partì. Il giorno appresso un forte ammutinamento accadde nel bagno, e contemporaneamente una quantità di soldati della linea tentarono sortire dal ponticello per riunirsi ai loro antichi compagni livornesi. A una cert'ora si avanzò il vapore il *Giglio*, ma il testimone avea tutto disposto per farlo calare a fondo nel caso che avessero preteso sbarcare contro il suo divieto. Alcuni soli sbarcarono e dissero che Petracchi avendo saputo l'ammutinamento del bagno e la diserzione di alcuni soldati era venuto per dare mano forte all'autorità, il testimone rispose non abbisognare di soccorsi, ed il Petracchi partì e tornò a Livorno.

Il testimone non sentì dal Petracchi che egli fosse andato a Portoferraio per cacciare il granduca; l'ordine di respingere il principe dall'isola, gli fu comunicato soltanto dal governatore di Livorno, signor Pigli. Il testimone non si uniformò per nulla a quell'ordine, ed avendone scritto in proposito al signor Guerrazzi, questi approvò ed applaudì la sua condotta. Quanto all'ordine speditegli dal governo provvisorio di tenere lontani dall'isola legni di potenze estere, ordine che venne tre giorni dopo revocato, il testimone pensa che possa essere stato suggerito come mezzo di mantenere l'isola in possesso del governo, avvegnachè i suoi abitanti siano pronti a distaccarsi dalla famiglia toscana.

Contro i livornesi comandati dal Petracchi nella spedizione all'Elba, nessun lamento fu portato al signor testimone, ed anzi egli seppe che si erano comportati onestamente ovunque erano scesi a terra.

Il testimone ritiene il signor Guerrazzi per uomo affezionato al principe e di principii monarchici, come potè persuadersene dai discorsi da lui, ministro dell'interno, tenuti ad esso testimone. E dai fatti argomenta che il Guerrazzi sia stato sempre avverso alla repubblica.

Il presidente della corte rinnova al signor Banchi la dimanda diretta già a molti testimoni, se cioè giudichino che il signor Guerrazzi fosse avverso alla repubblica per principio, oppure perchè giudicasse non ancora giunto il momento di attuarla.

Guerrazzi fa notare come questa distinzione sia per lo meno strana, quasichè avesse egli potuto mettere a parte la repubblica per poi trarla fuori dopo un certo tempo.

Diani Luigi, tenente aiutante di piazza, depone che nel febbraio del 1849 essendo a Portoferraio, ebbe avviso che i livornesi volevano entrare in questa città: ne fece avvertito il governatore che gli ordinò di rinforzare la guardia, poi col gonfaloniere andò a sentire che cosa volevano. Erano tre che dimandavano di entrare dicendo di aver fogli da consegnare in proprie mani al sig. governatore. Furono introdotti e diffatti si recarono dal governatore. Due o tre giorni dopo Petracchi venne sul *Giglio* a Portoferraio, e disse di essere corso per aiutare il governo, avendo inteso che alcuni soldati erano disertati, e che i galeotti si erano ammutinati.

Il testimone sostiene che il Petracchi trovasse questo pretesto per essere accolto nel forte, ma che volesse fare un colpo di mano.

A dimanda del Petracchi il testimone depone che nessun rapporto fu in quell'occasione fatto contro i militi comandati da esso accusato.

Esclapon Salvadore, di Portoferraio, capitano d'artiglieria, depone che nel febbraio del 1849, trovandosi in permesso a Portoferraio, ebbe ordine di partire immediatamente per il forte di Longone, del quale egli era comandante, e di impedire lo sbarco di una colonna di livornesi che vi erano approdati sul *Giglio*. I livornesi non sbarcarono che nella mattina appresso; alcuni, con permesso del testimone, visitarono il forte, e la sera si avviarono nuovamente al mare, ove risaliti sul *Giglio* partirono. Ma tornarono nei giorni appresso; ed il sig. Petracchi andato dal comandante del forte gli disse essersi recato da lui al solo oggetto di complimentarlo, e gli parlò dei soldati evasi da Portoferraio, esortandolo ad arrestarli. Poi si licenziò e partì colla sua colonna da Longone.

Ad eccezione degli officiali, la colonna era in cattivissimo stato per ciò che si riferisce ad uniforme ed armatura, ed il testimone sentì dire che alcuni di quei militi avessero anche stili e pistole: non pertanto contro i medesimi non fu fatto nessun reclamo.

Cremoni Francesco, di Livorno, scritturale, nel febbraio 1849 ebbe dal Pigli commissione di portare diversi ordini ai corpi che si trovavano nella maremma, i quali, per le voci che correano, vi stavano per inseguire il granduca e cacciarnelo. Il più numeroso di quei corpi, comandato dal Guarducci, era di 500 uomini. Si diceva che questa spedizione era stata fatta per ordine venuto dal governo provvisorio.

Gli ordini partiti dal testimone furono eseguiti, e tutti rientrarono in Livorno. Il testimone per questa sua gita ebbe dal segretario di governo, sig. Tossi 150 lire, 60 delle quali diede al Lottini andato in sua compagnia sino a Rosignano. Ad istanza del pubblico ministero sono mostrate al testimone molte lettere da lui scritte a nome del Petracchi e da questo firmate, ed il testimone le riconosce per scritte di sua mano. Interrogato dal Petracchi su molti fatti speciali di quest'accusato che provano come in molte epoche anteriori all'8 febbraio s'adoperasse a pro' dell'ordine in Livorno, il testimone dichiara esser veri quei fatti.

Parigi dottor Pietro, di Firenze, depone di avere inteso nell'8 febbraio che la nomina del governo provvisorio fosse il risultato di concerti tenuti precedentemente dal circolo. Nei maneggi che si dicevano fatti a questo fine non intese mai che fosse associato il Guerrazzi.

Il testimone vi annette la nomina del governo provvisorio avvenuta in febbraio, con il tentativo fatto dal Trucchi nell'anno precedente di nominare un simile governo; e spiega questa connessione dicendo che la storia di questi avvenimenti insegna che un conato di questo genere finisce poi colla consumazione del delitto.

Il testimone si trovò di guardia nel giorno in cui fu innalzato l'albero, e seppe che il Guerrazzi si era opposto altra volta all'innalzamento dell'albero, e sentì dire che vi era diversità d'opinione tra coloro che erano al governo.

Nel 12 aprile 1849, quando già era avvenuta la restaurazione, il testimone trovandosi nella piazza del Granduca sentì che molti imprecavano al Guerrazzi, e si unì al conte Digny che cercava di calmare e tenere il popolo. Fu allora proposto che fosse mandata una deputazione per assicurarsi che il Guerrazzi era in potere della commissione governativa.

Il testimone fu tra i deputati, andò sino alle stanze del sig. Guerrazzi, ma per un riguardo, non si appressò a lui. Gli altri deputati tornarono indegnati per una risposta che loro aveva dato Guerrazzi, e perchè si erano mostrati tenendo il cappello in testa ed il sigaro in bocca. Il testimone stornò i suoi colleghi dall'intenzione di riferire queste particolarità al popolo, ed egli rese conto a nome della deputazione con parole conciliative, e poi si partì dalla piazza.

A domande direttegli per istanza della difesa il sig. dott. Parigi risponde di aver inteso dire che il sig. Guerrazzi si opponeva alla proclamazione della repubblica; che era propugnatore dei principii costituzionali, e come tale avversato dal partito estremo; e ritiene per opinione sua che la presenza di Guerrazzi al governo provvisorio sia stata una garanzia d'ordine ed abbia risparmiato alla Toscana gravi mali. Crede che il suffragio universale invitato a dichiararsi tra la repubblica e la monarchia in Toscana, avrebbe alla quasi unanimità prescelta la seconda.

Interrogato sull'opinione che esso testimone ha del Romanelli, risponde d'avere inteso tutti parlare del senno ed anche del senno politico del Romanelli; ed il testimone seppe che si era apposto virilmente al Mazzini.

Sciolta l'udienza, il giudizio è aggiornato alla mattina del 16 novembre.

Firenze, 10 *dicembre*. Si legge nel *Corriere dell'Arno* del 9:

» Il sig. Edgardo Blot, impiegato superiore del ministero della polizia di Francia, giunse sabbato scorso a Livorno sul vapore il *Castore*, procedente da Marsiglia e diretto per Civitavecchia e Napoli.

» Il sig. Blot è stato incaricato di portare ai rappresentanti del governo francese in Italia alcune istruzioni relative alla notificazione del nuovo impero francese. »

-- Una deputazione della città di Bastia, di cui fanno parte il *maire* e l'architetto della medesima, è giunta in questi ultimi giorni a Firenze per trattare cogli eredi del celebre scultore Bartolini, della compra della statua di Napoleone da esso scolpita.

Questa compra, se siamo bene informati, è stata effettuata per la somma di 31,000 franchi.

Questa statua sarà immediatamente trasferita a Bastia, per essere innalzata sulla riva di quella città, dalla parte che guarda l'isola dell'Elba.

Palermo, 25 *novembre*. Il *Giornale uffiziale* annunzia condonata la pena di morte pronunziata contro quattro individui dai consigli di guerra subitanei di Catania e di Trapani. Le grazie sono del 26 ottobre e del 4 novembre scorsi; le sentenze capitali rimontano due al 24 ottobre 1851 e due al 16 marzo 1850. Come si vede il governo non ha preso risoluzioni repentine.

Svizzera. La *Gazzetta Ticinese* del 13 corrente assicura che si reca a Torino una deputazione per intendersi intorno alla ferrovia sardasvizzera. Chi è incaricato di questa missione non è però il sig. Killias, ingegnere, ma il sig. Kilias, uno de' principali impiegati presso la direzione federale de' dazi e commercio; oltre al signor La Nicca, colonnello federale del genio e distinto ingegnere.

(*Corrisp. partic. dell'* Opinione)

Parigi, 12 *dicembre*.

Il Senato si è occupato negli scorsi giorni della dotazione da assegnarsi all'imperatore.

Il governo, come lo accenna una nota contenuta nel *Moniteur* di ieri, nel suo progetto di senatus-consulto propone il ristabilimento della lista civile e la ricostituzione del demanio della corona, astenendosi dall'esprimerla in una somma qualunque, la cui fissazione era abbandonata allo arbitrio del Senato.

Nella detta nota, parlando dell'uso da farsi della lista civile, è dichiarato che non può entrare nelle viste dell'imperatore di circondare la monarchia di antiche istituzioni che si troverebbero in opposizione colle abitudini della nazione.

Siffatta dichiarazione escluderebbe, a quanto pare, l'idea della nomina di ciambellano, e della ripristinazione di altre grandi dignità relative ad usi che ora più non esistono.

Nella seduta di ieri la dotazione fu votata nella somma di venticinque milioni, attribuendo all'imperatore il carico delle spese di riparazione e conservazione degli immobili ed edifizi assegnati come demanio della corona, e così pure l'ammobigliamento dei palazzi compreso nel demanio medesimo.

Alla dotazione è attribuito anche il peso degli assegni agli individui che costituiranno la famiglia politica, nel significato attribuito a questa denominazione dal primo senatus-consulto.

Per ciò che risguarda questi assegni il Senato si è allontanato dal progetto del governo, a seconda del quale essi avrebbero dovuto costituire una dotazione a parte di un milione e cinquecento mila franchi annui.

Fu ammesso in massima un assegnamento vedovile a favore dell'imperatrice, ma non ne venne determinata la misura, colla riserva di farlo allorquando all'atto del matrimonio verrà regolata ogni cosa su questo argomento, mediante un apposito senatus-consulto.

Si dice che la discussione fu animatissima, giacchè una parte dei senatori si era posta d'accordo per riuscire a fare ascendere la dotazione a trenta milioni, o almeno a sgravarla dall'assegno degli altri membri della famiglia imperiale.

Alla fine però tutti convennero in un divisamento, e la votazione ha presentato un risultato di unanimità.

Il Senato è convocato di nuovo pel giorno 15, e si occuperà di un progetto di un assegno ai membri del corpo legislativo.

Si crede che non vi sarà lunga discussione su questo oggetto, e che l'assegno sarà accordato nella misura di 6,000 fr.

Si pretende che sia possibile la repressione del ministero della polizia, contro il quale tanto il Senato, quanto il corpo legislativo non hanno mai dissimulata la loro antipatia ogni volta che si è presentata l'occasione di esprimerla.

In questo caso il sig. Maupas sarebbe nominato ad una ambasciata delle più importanti, e gli affari del suo dicastero rientrerebbero nelle attribuzioni del ministero dell'interno.

Tornano in campo le voci della rinuncia del ministro delle finanze e di altri cambiamenti nei ministeri.

Il sig. Fould, a quanto si dice, riprenderebbe il portafoglio delle finanze, il sig. de Persigny sarebbe nominato ministro di Stato colla ispezione anche di tutto ciò che si riferisce alle belle arti, ed il vacante ministero dell'interno sarebbe conferito al sig. Baroche.

L'imperatore assisteva ieri sera alla apertura del nuovo *Circo Napoleone* destinato agli esercizi equestri durante la stagione d'inverno.

Oggi vi è un pranzo di settanta coperti alle Tuileries e martedì la corte parte per Compiègne dove si aprono delle caccie che dureranno alcuni giorni.

-- L'imperatore ha ricevuto alle Tuileries, dal marchese di Villamarina, le credenziali di S. M. il re di Sardegna, che lo confermano presso S. M. I. in qualità d'inviato straordinario e ministro plenipotenziario.

Il marchese di Villamarina fu tradotto all'udienza di S. M. I. in una carrozza di corte e presentato dal mastro delle ceremonie, introduttore degli ambasciatori, conte Bacciochi, assistito da Feuillet de Couches, aggiunto al mastro delle cerimonie.

Dispaccio telegrafico

Parigi, 12 *dicembre*.

L'ambasciatore di Spagna ha presentato a S. M. l'imperatore, le credenziali che lo accreditano in questa qualità presso S. M.

Dispaccio telegrafico

Madrid, 10 *dicembre*.

Fu pubblicata un' ordinanza reale, che proibisce le riunioni dette elettorali non autorizzate.

Il giornale officiale pubblica una circolare che dà nuove assicurazioni agli acquirenti dei beni nazionali.

Lo stesso foglio pubblica un decreto che autorizza il ristabilimento della congregazione di San Filippo Neri. (*Courr. de Lyon*)

Londra, 11 *novembre*. La discussione del progetto finanziario ha occupato già due sedute del Parlamento, e ieri sera la discussione fu aggiornata a lunedì. I progetti del signor D'Israeli incontrano ostacoli da tutte le parti, ma pare che l'opposizione non siasi ancora messa d'accordo per formare un nuovo ministero quando fosse rovesciato l'attuale.

In questa situazione si fanno lunghi discorsi sull'orzo, sulla tassa delle rendite, sulle riduzioni proposte, e frattanto i partiti tendono a mettersi d'accordo.

Il ministero cerca di rendersi favorevole lord Palmerston ed i suoi amici, e l'opposizione vorrebbe riunire le diverse gradazioni rappresentate da lord Aberdeen, sir James Graham, lord Jonh Russell, e dalla scuola di Manchester.

Nulla sembra ancora essere conchiuso definitivamente nè da una parte nè dall'altra, e perciò i capi dei partiti si sono finora astenuti dall'entrare nella discussione.

Il discorso più importante nella seduta del 10 fu quello di sir Charles Wood, nel quale contrastò l'esattezza dei calcoli del signor D'Israeli. Conclude che la Camera dovrebbe rifiutarsi dal dare la sua adesione al progetto D'Israeli per non mettere in pericolo il credito nazionale. Consiglia ai ministri di riprendere il loro progetto e di sottoporlo a nuovo esame.

Trieste, 11 *dicembre*. Gli affari del Montenegro sembrano avvilupparsi. Un decreto del principe minaccia di severe pene tutti i montenegrini che volessero esimersi dal prendere parte alla lotta contro i turchi. Dopo diversi combattimenti si attende fra breve una battaglia decisiva. I montenegrini sono accampati ancora a tre ore da Podgorizza. Il bascià di Scutari alla testa di 10,000 uomini è in marcia contro i medesimi. I turchi estendono in tutta l'Albania i più urgenti inviti per infiammare le popolazioni a prendere parte nella lotta. Per altro nell'Albania superiore l'opinione pubblica è decisamente favorevole ai montenegrini.

BORSA DI PARIGI DEL 8.

(Corrisp. elettr. del *Courrier de Lyon*)

3 p. 0|0 chiuse a 81 50, ribasso 75 cent.

4 1|2 p. 0|0 chiuse a 105 80, ribasso 45.

G. Rombaldo *Gerente*.

Tipografia Arnaldi